

IN BREVE n. 15/2007
a cura di
Marco Perelli Ercolini

INPS e ASSEGNO MATERNITA' CONCESSO DAI COMUNI

L'INPS, con circolare n. 68 del 29 marzo 2007, comunica i nuovi importi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assegno di maternità concessi dai Comuni, rivalutati per l'anno 2007.

L'assegno per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2007 è pari, nella misura intera, a Euro 122,80.

L'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2007 al 31.12.2007 è pari a Euro 294,52 per complessivi Euro 1.472,60.

In allegato a parte Circolare INPS numero 68 del 29.3.07 (documento n. 56)

RADIOLOGI - NUOVE RENDITE INAIL

E' stato pubblicato sulla G.U. numero 77 del 2 aprile il decreto 4 gennaio con cui il Ministro del lavoro ha recepito la delibera 414/06 dell'INAIL che stabilisce la nuove retribuzioni convenzionali annue a partire dal 1 gennaio 2003 per le nuove rendite per i medici colpiti da malattie da sostanze radioattive o dai raggi X.

Ecco le nuove rendite:

- dal 1 gennaio 2003 euro 41.011,70
- dal 1 luglio 2004 euro 45.293,32
- dal 1 gennaio 2005 euro 50.280,11
- dal 1 luglio 2006 euro 51.134,87.

In allegato a parte Decreto Min. Lavoro 4 genn. 2007 (documento n. 57)

TRF INVESTITO IN BOT e FISCO

Gli interessi maturati sul trattamento di fine rapporto investito in Bot sono pienamente tassabili. Ciò in considerazione del fatto che l'intero ammontare attribuito al dipendente a titolo di Tfr, costituito sia dalla quota capitale dei titoli che dai relativi interessi, al netto delle sole ritenute fiscali, rappresenta un *unicum* da assoggettare interamente a tassazione, ai sensi e per il disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 19, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (sentenza n. 6251 del 16 marzo 2007).

CREDITI IRPEF

Per gli importi di Irpef o addizionali di importo non superiore a 12 euro e risultanti dal modello 730, non solo non sarà possibile ottenere il rimborso da parte del sostituto d'imposta, ma al con-

tributante non sarà neppure consentito di operare una compensazione con l'Ici mediante il modello F24. Paradossalmente, la stessa regola non vale se il contribuente, invece del 730, presenta l'Unico: in questo caso, infatti, al dichiarante sarà consentito l'utilizzo dell'importo a credito in diminuzione delle imposte dovute per i periodi successivi oppure di usarlo in compensazione con il modello F24 per pagare (anche) l'Ici.

SUI PRESTITI AI PENSIONATI IL CONTROLLO DELL'INPDAP

L'Inpdap controllerà i prestiti ai pensionati (DM 313/2006). L'istituto previdenziale, infatti, darà l'ok alla cessione di quote della pensione (fino a un quinto) solo dopo il controllo del tasso applicato (legge usura) e la verifica del requisito della copertura assicurativa sulla vita. È quanto precisa, tra l'altro, la circolare n. 8 del 30 marzo 2007 con cui l'Inpdap fornisce le istruzioni operative per l'evasione di istanze concernenti prestiti ai pensionati.

**In allegato a parte Circolare INPDAP numero 8 del 30 marzo 2007 (documento n. 58)
Dm 27 dicembre 2006 numero 313 (documento n. 34)
Vedi anche Brevia numero 7/2007**

COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (4 aprile 2007)

Fisco: al via anagrafe dei conti

Entro il 30 aprile i rapporti intrattenuti nel 2005 e 2006

Entro maggio i rapporti dei primi 4 mesi 2007

Poi comunicazioni mensili

L'anagrafe dei conti si appresta a diventare realtà. Entro il 30 aprile gli operatori finanziari (banche, intermediari, ecc.) dovranno comunicare all'archivio costituito presso l'anagrafe tributaria l'esistenza e la natura dei rapporti da essi intrattenuti relativi agli anni 2005 e 2006. Poi entro maggio dovranno essere comunicati i rapporti costituiti o cessati nel periodo tra il primo gennaio e il 30 aprile 2007 e, a partire da maggio, le comunicazioni dovranno essere effettuate mensilmente entro il mese successivo. E' quanto si legge in una circolare dell'Agenzia delle Entrate che detta le ultime istruzioni, dopo quelle tecniche già fornite in precedenza, per la costituzione dell'archivio.

La nuova banca dati, ricorda la circolare, si inserisce nell'ambito del "rafforzamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale". In pratica si tratta di una razionalizzazione dei processi ai fini dell'acquisizione dei dati utili per l'attività di accertamento.

La comunicazione fatta da banche e intermediari finanziari dovrà contenere l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari del rapporto, compreso il codice fiscale. In pratica, spiega la circolare, dovranno essere comunicati tutti i rapporti, compresi quelli relativi al cosiddetto scudo fiscale per l'emersione delle attività detenute illecitamente all'estero. Il regime di riservatezza che caratterizza tali rapporti, spiega la circolare, "non rileva ai fini della comunicazione" del rapporto di conto, "ma può essere eventualmente opposto all'amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto".

Le informazioni comunicate potranno essere utilizzate sia in relazione alle attività legate alla riscossione dei ruoli, che nell'ambito dell'attività di accertamento per la ricerca e l'acquisizione di elementi di carattere patrimoniale. Tra le operazioni da comunicare l'apertura e chiusura di un conto corrente, il contratto per una cassetta di sicurezza, la richiesta di un finanziamento, le gestioni patrimoniali e le carte di credito e debito.

PER I RIMBORSI IVA SULLE AUTO TEMPO SINO A SETTEMBRE

Fisco: per i rimborsi Iva auto domanda entro il 20 settembre.

Più tempo per la presentazione delle domande di rimborso forfetario dell'Iva auto a seguito della sentenza Ue. I contribuenti interessati potranno presentare l'istanza entro il 20 settembre.

E' quanto prevede un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che ha spostato in avanti di oltre 5 mesi la precedente scadenza fissata al 15 aprile.

Il rinvio è stato deciso su proposta del vice ministro dell'Economia Vincenzo Visco per venire incontro alle difficoltà dei contribuenti interessati, per consentire una corretta presentazione dell'istanza ed un adeguato tempo per reperire i dati necessari per la determinazione dell'imposta da chiedere in rimborso.

SANITÀ: DETRAE LE SPESE IL GENITORE CHE LE SOSTIENE

da Sole 24 – Ore risposta numero 13555

D - Mio figlio è a carico al 100% di mio marito. È vero che le spese mediche possono essere recuperate, in sede di dichiarazione dei redditi, da chi le ha sostenute anche se è persona diversa da colui che ha in carico il minore?

R - Il criterio e la misura della ripartizione fra genitori delle deduzioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12, Tuir (si evidenzia che dal 2007 si torna all'applicazione delle detrazioni), non influisce sulle modalità di ripartizione delle deduzioni di cui all'articolo 10, comma 2, e delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 2, del Tuir, come già specificato da circolari e dalle istruzioni ai modelli di dichiarazione (da ultimo, si veda la circolare 11/E del 6 febbraio 2007, paragrafo 2).

Pertanto, a prescindere dalla circostanza che il figlio sia, come nel caso specifico, a carico del genitore nella misura del 100%, valgono i seguenti comportamenti. Quando l'onere è sostenuto per i familiari a carico, la detrazione o la deduzione spetta al contribuente al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se, invece, il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50% devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione o della deduzione.

IL FIGLIO È A CARICO ANCHE SE NON CONVIVENTE

da Sole 24 – Ore risposta numero 13556

D - Sono un lavoratore dipendente. Ho diritto alle detrazioni per un figlio celibe maggiorenne e disoccupato, che non è nello stato di famiglia perché vive in un altro domicilio ma che è a totale mio carico?

R - La risposta è affermativa. Affinché il figlio possa essere considerato fiscalmente a carico, non rileva né la condizione di convivenza con il genitore né la sua raggiunta maggiore età, ma solo il requisito che il reddito eventualmente posseduto non sia superiore, al lordo degli oneri deducibili, a 2.840,51 euro.